

Citta' metropolitana di Torino

**A/1196 R.R. 10/R/2003 - Licenza di attingimento d'acqua dal Torrente Arneirone in Comune di Meana di Susa ad uso energetico, assentita all'Azienda Agricola CIBRARIO ELDA ROSANNA - D.D. n. 397-7687 del 12/07/2019.**

**RINNOVO Pratica N. A/1196 ASSENSO**

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 3175 del 27/06/2022; Pratica n. A/1196

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

#### DETERMINA

di assentire all'Azienda Agricola CIBRARIO ELDA ROSANNA con sede legale in Comune di Meana di Susa Via Colle delle Finestre n. 27/A - P.IVA 10574010012, il rinnovo ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 10R/2003 così come modificato dall'art. 32 del D.P.G.R. 2R/2015, della licenza di attingimento d'acqua dal Torrente Arneirone in Comune di Meana di Susa località "Alpe Casette" ad uso energetico, nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi.

La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1. l'attingimento d'acqua, potrà essere effettuato nel periodo compreso tra il **1 maggio ed il 30 ottobre** di ogni anno, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 tubazione in PEAD di lunghezza complessiva pari a circa 1.000 mt, per gravità, tale che la portata massima prelevata non superi i 10 l/s e la portata media non superi i 5 l/s, per un prelievo massimo annuo che non superi i **65.000 mc** con restituzione delle acque in uscita dalla turbina in un canaletto di scarico che si collega al Torrente Arneirone;
2. l'acqua dovrà servire esclusivamente ad uso energetico per produrre da un salto di 120 mt una potenza nominale pari a 5,88 kW per l'alimentazione stagionale delle apparecchiature elettriche a servizio dell'alpeggio "Alpe Casette" sito nel Comune di Meana di Susa;
3. nell'esercizio dell'impianto di attingimento non dovranno essere intaccati gli argini e le sponde né dovranno essere alterate le condizioni fisico-idrauliche del corso d'acqua e dovrà altresì essere garantito il Deflusso Ecologico del corpo idrico ai sensi del R.R. n. 14R del 27/12/2021. L'attingimento in questione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata del corso d'acqua sia uguale o inferiore al deflusso ecologico (50 l/s);
4. il rinnovo della licenza di attingimento è concesso per la durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Esso potrà essere revocato, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite;
5. il titolare della licenza dovrà sospendere l'esercizio dell'attingimento ogni qualvolta dovesse verificarsi deficienza d'acqua per soddisfare le rispettive competenze dei canali ex demaniali. Tale sospensione, se necessaria, dovrà essere attuata a semplice avviso formulato con lettera raccomandata da parte della scrivente Direzione della Città Metropolitana di Torino;
6. Il titolare della licenza di attingimento terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della presente licenza;

7. il titolare della licenza non dovrà corrispondere alla Regione Piemonte il canone per la licenza di attingimento ad uso energetico in quanto, trattandosi di un uso a servizio di alpeggio, è esentato dallo stesso a norma dell'art. 5 comma a) del D.P.G.R. 06.12.2004 n.15/R.

"(... omissis ...)